



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi generali ed economico-finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

Decreto n. 478/2019 - Prot. n. 102425 del 29/07/2019  
Anno 2001 tit. I cl. 3 fasc. 24 All. ✓

Oggetto: modifica all'articolo 5, comma 5 del "Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"

IL RETTORE

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 18, comma 1 lettera b), a mente del quale «In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo»;
- Richiamato il "Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con D.R. n. 574/2014 del 6 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 9 aprile 2019, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;
- Preso atto che la Corte Costituzionale investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi generali ed economico-finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, con la Sentenza n. 78 del 9 aprile 2019, si è espressa escludendo l'illegittimità costituzionale della citata norma;

Vista la nota del MIUR, prot. n. 16815, del 18 aprile 2019, con la quale il Ministero rileva che, alla luce della richiamata pronuncia, l'incompatibilità di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può intendersi applicabile al rapporto di coniugio bensì esclusivamente al rapporto di parentela e affinità, e invita le Università a verificare le disposizioni previste nei propri Regolamenti di autonomia al fine di rendere coerenti gli stessi con il richiamato principio;

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 20 giugno 2019 che ha espresso parere favorevole alla modifica dell'articolo 5, comma 5 eliminando il riferimento al rapporto di coniugio e figure equiparate tra le cause che impediscono la partecipazione alle procedure selettive

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2019 che ha approvato la modifica dell'articolo 5, comma 5 eliminando il riferimento al rapporto di coniugio e figure equiparate tra le cause che impediscono la partecipazione alle procedure selettive.

DECRETA

art. 1 – di emanare la seguente modifica al "Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240":

a) all'articolo 5, comma 5 le parole *"un rapporto di coniugio (o un rapporto equiparato a norma della legislazione vigente) o"* sono soppresse.

art. 2 – di stabilire che la modifica all'articolo 5, comma 5 del "Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo ufficiale di Ateneo del presente provvedimento.

art. 3 – di incaricare l'Ufficio Gestione del personale docente e l'Ufficio Affari generali, per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi generali ed economico-finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti del Rettore.

Trieste,

29 LUG 2019

Il Rettore  
Prof. Maurizio Fermeglia

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti*